

Prefetto della Provincia di Oristano

VISTA la nota del Direttore del C.A.I.P. della Polizia di Stato, in data 16.5.2022, con la quale è stata richiesta a questo Ufficio l'emissione, per il mese di luglio 2022, di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali, durante le esercitazioni previste per l'addestramento periodico dei reparti delle Forze dell'Ordine;

RAVVISATA la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 2 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773

ORDINA

a) lo sgombero di tutte le persone non interessate all'esercitazione e degli animali, **dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dei giorni 5-6-7-12-13-14-19-20-21-26-27 e 28 luglio 2022**, nell'area delimitata come segue e secondo la topografica:

- a Nord: SU MURDEGU - MONTE PAZA;
- a Est: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque);
- a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque) - FUNTANA OLECCA;
- a Ovest: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU;
- b) il divieto di accesso ai soggetti non autorizzati alla predetta area sgomberata, così come delimitata e specificato nella predetta carta topografica.

Il Direttore del CAIP è incaricato di garantire il rispetto del divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone sopra specificate, ove dovranno essere poste le relative segnalazioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza alla predetta ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 650 c.p.

La Polizia di Stato è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le Amministrazioni comunali interessate sono incaricate di pubblicare nei rispettivi Albi e siti istituzionali la presente ordinanza e tutte le disposizioni inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Oristano, data protocollo

IL PREFETTO

(Fabrizio Stelo)

AVVERTENZE:

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rinnovare/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rammelli): Chiunque durante il corso esercitazioni/riunioni ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rinnovarli (senza alcuna eccezione) perciò un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
- 2) Del rinnovamento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni che "incarna in zona" ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'asservenza delle disposizioni sul DIVIETO di rincorrere, raccogliere, rinnovare, ed dei proiettili - cartucce - ordigni (e dei relativi rammelli) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109:
ARTICOLO 1 - È vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò aditate dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
ARTICOLO 2 - Per evitare ogni responsabilità, dipendente da furti o indebito appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, che non sono stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
ARTICOLO 3 - Gli acquirenti, gli incendiatori e i detentori di proiettili di parti medesimi che saranno, a seconda dei casi, incaricati nelle penne stabilite dai codetti penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebitate, le riconversioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

POLIGONO "COMPRENSORIO DEL LAGO OMODEO"

